



COMUNE DI CASTELLANETA
città del mito

SCHEMA CONTRATTO CONCESSIONE IN COMODATO

ALL'ASSOCIAZIONE _____ ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE

DENOMINATO "PALAZZO CATALANO", SITO IN VIA Vittorio Emanuele - Castellaneta

L'anno _____ addì _____ (_____) del _____ mese
di _____ presso la Residenza Comunale tra i sigg.:

1. Responsabile Area VII – Servizio Patrimonio, presso il Comune di Castellaneta (TA)
giusta il decreto del Sindaco n. _____ del _____, la quale interviene in nome,
per conto e interesse del Comune di Castellaneta — C.F. _____, in esecuzione della
Delibera G.C. n. _____ del _____, dichiarata
immediatamente eseguibile, a norma di legge;

E

2. Sig. _____, nato a _____
il _____ il _____ quale interviene nel
presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'associazione di
volontariato/promozione sociale _____, con sede in
C.F.: _____, agendo in nome e per conto di detta
associazione;

PREMESSO

che con Delibera G.C. n. _____ del _____, per le motivazioni tutte ivi riportate, si è
disposto di concedere all'associazione _____, in comodato gratuito, gli spazi

situati presso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 — ASSEGNAZIONE SPAZI

Il Comune di Castellaneta, come sopra rappresentato, concede in comodato gratuito all'associazione di volontariato _____, con sede in C.F. _____ locali tutti iscritti al Catasto Urbano del Comune di Castellaneta individuati a mezzo di tratteggio nell'allegata planimetria, che della presente forma parte integrante e sostanziale, (All. "A").

ART. 2 — DURATA DEL COMODATO

I locali oggetto del presente atto vengono concessi in comodato per anni _____ (_____) anni decorrenti dal _____ e scadenti il _____.

E' espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione a terzi del contratto e/o il subentro nel contratto di comodato da parte di altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.

E fatto salvo l'esercizio da parte del comodatario della facoltà di cui al successivo art. 3.

L'eventuale concessione in comodato di un ulteriore biennio dei medesimi locali all'associazione _____ per un periodo successivo alla scadenza del presente atto sarà oggetto di un apposito nuovo contratto.

ART. 3 — MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI SPAZI

I locali dovranno essere utilizzati dall'associazione _____, comodatario, per l'uso consentito in relazione alla destinazione dell'immobile e, nello specifico, esclusivamente _____ per _____ lo svolgimento delle proprie attività statutarie. Il comodatario potrà concedere l'uso temporaneo _____ svolgimento delle proprie attività statutarie. Il comodatario potrà concedere l'uso

temporaneo di alcuni locali, oggetto del presente comodato, ad altre associazioni od a privati, ma solo se ciò si colloca nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza prevedere alcun corrispettivo e previa comunicazione al Comune. Al termine di ogni anno di concessione, il comodatario dovrà presentare all'Amministrazione una relazione relativa alle attività svolte all'interno dei locali concessi in uso.

L'Associazione, a norma dell'art.1804 del Codice Civile, è tenuta a custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione dovrà farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria dei locali concessi, nonché della pulizia dei suddetti locali in modo da assicurare la costante idoneità degli stessi allo svolgimento delle attività sociali.

Le spese di manutenzione straordinaria sono poste a carico del Comune comodante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1808 cc, comma secondo, con l'obbligo di immediata informazione per queste spese.

Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti, il comodante non è tenuto ad alcun rimborso.

Sono inoltre richiamate tutte le prescrizioni contenute nell'atto deliberativo della Giunta Comunale n. _____ del _____, che qui si richiamano integralmente.

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune le spese relative alle utenze (elettricità - acqua - riscaldamento), nonché gli interventi di manutenzione straordinaria, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.

ART. 6 – SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE

L'Associazione – al fine di soddisfare il principio di utilità sociale che l'Amministrazione intende perseguire con la concessione di spazi in comodato gratuito alle associazioni del territorio che non perseguono scopo di lucro - si impegna a svolgere a favore del Comune, sulla base del piano annuale degli interventi approvato dalla Giunta comunale entro il mese di febbraio di ogni anno di vigenza del comodato, interventi a favore del territorio comunale - senza onere alcuno a carico del Comune.

La mancata realizzazione degli interventi richiesti, comporterà la revoca immediata del comodato.

ART. 7 - REVOCA DEL COMODATO

Il Comune comodante si riserva la facoltà di revocare il presente comodato, oltre che per quanto previsto all'art. 6 - anche qualora i locali vengano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal precedente art. 3, in caso di concessione dell'uso temporaneo di alcuni locali, oggetto del presente comodato, ad altre associazioni od a privati al di fuori dell'ambito del perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o con previsione di un corrispettivo.

In tali ipotesi l'esercizio della facoltà di revoca non richiederà alcun preavviso da parte del Comune e la stessa sarà immediatamente efficace dal momento della avvenuta comunicazione al comodatario.

Il Comune comodante si riserva altresì la facoltà di revocare il presente comodato qualora venga individuata dall'Amministrazione Comunale una diversa destinazione dell'immobile in oggetto o di parte di esso. In tal caso il Comune comunicherà la data del recesso con lettera Raccomandata A.R. o con PEC da inviarsi con anticipo di almeno tre mesi.

Il Comodatario potrà recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone idonea comunicazione scritta all'Ente proprietario e provvedendo alla formale riconsegna dei locali.

ART. 8 – RESTITUZIONE LOCALI AL TERMINE DEL COMODATO

Al termine della scadenza del Comodato o alla data del recesso di cui al precedente articolo, i locali dovranno essere restituiti all'Amministrazione Comunale liberi da beni e persone ed integri salvo il normale deterioramento per l'uso.

Alla restituzione dei locali, il comodante si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento riscontrato sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto, salvo che il comodatario provi o che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

Il comodatario si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che fossero procurati all'interno dei locali oggetto del presente atto, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito. A tal fine dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa a copertura di detto rischio.

ART. 10 - DISPOSIZIONI CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 11 – PRESA VISIONE

L'Associazione _____ dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente comodato e di ritenerli idonei all'uso convenuto.

I comodatario dichiara pertanto di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito negli articoli 1812 e 1229 del e.e.

ART. 12 – ELEZIONE DEL DOMICILIO LEGALE

Le parti eleggono espressamente domicilio legale come in appresso indicato:

- il Comune di Castellaneta - Comodante, (codice fiscale e partita iva n. 00281170167)
presso la propria sede Municipale in Piazza Principe di Napoli, 1, Comodatario (codice fiscale
e partita iva n.) ai fini di questo contratto, presso _____

In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello del luogo dove è
posto l'immobile.

ART. 13 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico del comodatario.

Per il Comune di CASTELLANETA

Per l'Associazione
